

Informativa 21/2026

21 aprile 2026

ESPOSIZIONE IN FATTURA E VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Ricordiamo che l'imposta di bollo da 2€ va applicata sulle fatture e sui documenti di importo complessivo superiore a euro 77,47 relativi alle seguenti operazioni (articolo 13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972):

- fuori campo IVA, per mancanza del presupposto soggettivo, oggettivo (artt. 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972) o territoriale (artt. da 7 a 7-septies);
- escluse da IVA, come i riaddebiti effettuati in nome e per conto della controparte, gli interessi di mora e le penalità per inadempimenti (art. 15 del medesimo decreto);
- esenti da IVA (art. 10);
- non imponibili, in quanto relative a operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali o cessioni a esportatori abituali (art. 8).

L'imposta di bollo è dovuta dal soggetto che emette la fattura, mentre il destinatario risponde in solido per il pagamento.

Con la risposta ad alcuni interpelli l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'imposta di bollo non può in alcun caso essere considerata una spesa anticipata in nome e per conto del cliente. Pertanto, anche quando viene riaddebitata in fattura (ricordiamo essere facoltà e non obbligo), essa costituisce una componente assimilata ai compensi o ai ricavi e dunque concorre alla determinazione del reddito.

Ne consegue che **il riaddebito dell'imposta di bollo non rientra tra le anticipazioni escluse dalla base imponibile ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/1972, ma concorre alla formazione dei ricavi** o compensi e deve essere assoggettato al medesimo trattamento IVA applicabile alla prestazione principale. Nonostante tale orientamento abbia natura interpretativa in quanto ad oggi non sono intervenute modifiche normative al testo unico delle imposte indirette, Vi invitiamo ad attenervi da subito a questa indicazione dell'Agenzia.

Riepiloghiamo le scadenze relative al versamento dell'imposta di bollo:

	MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B	DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B	VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO	SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
1° TRIMESTRE	15 aprile	30 aprile	15 maggio	31 maggio (*) (**)
2° TRIMESTRE	15 luglio	10 settembre	20 settembre	30 settembre (**)
3° TRIMESTRE	15 ottobre	31 ottobre	15 novembre	30 novembre
4° TRIMESTRE	15 gennaio dell'anno successivo	31 gennaio dell'anno successivo	15 febbraio dell'anno successivo	28 febbraio dell'anno successivo

(*): Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.

(**): Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Riportiamo anche i codici tributo da utilizzare per il versamento con mod. F24:

- 2521 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 1° trimestre
- 2522 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 2° trimestre
- 2523 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 3° trimestre
- 2524 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 4° trimestre

Cordiali saluti.

Studio Pozzi
CONSULENTI DEL LAVORO E COMMERCIALISTI ASSOCIATI
Luisella Pozzi